




Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Direzione di Amministrazione



*Vademecum in materia di riconoscimento della dipendenza
da causa di servizio e equo indennizzo*

- Settembre 2016 -

RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO ED EQUO INDENNIZZO

Indice

1. Schemi di sintesi

2. Generalità

Riquadro 2.1	Normativa di riferimento
Riquadro 2.2	Ripartizione delle competenze
Riquadro 2.3	Organismi esterni coinvolti nell'iter procedimentale

3. Avvio del procedimento

Riquadro 3.1	Iniziativa a domanda
Riquadro 3.2	Avvio d'ufficio
Riquadro 3.3	Mod. C-Lesioni traumatiche da causa violenta

4. Termini per la presentazione delle domande

Riquadro 4.1	Riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
Riquadro 4.2	Concessione dell'equo indennizzo
Riquadro 4.3	Revisione dell'equo indennizzo
Riquadro 4.4	Indennità speciale "una tantum"
Riquadro 4.5	Ascrivibilità a categoria ai fini della concessione dell'equo indennizzo

5. Attività istruttoria delegata ai Comandi di Corpo

Riquadro 5.1	Riferimento normativo
Riquadro 5.2	Accertamento della correttezza e completezza della domanda
Riquadro 5.3	Rapporto informativo
Riquadro 5.4	Richiesta convocazione a visita e acquisizione del processo verbale
Riquadro 5.5	Formazione del fascicolo e modalità di trasmissione

6. Attività istruttoria della Direzione di Amministrazione

Riquadro 6.1	Verifica della completezza dei fascicoli
Riquadro 6.2	Relazione al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (C.V.C.S.)
Riquadro 6.3	Modalità di trasmissione e di acquisizione del parere del C.V.C.S.
Riquadro 6.4	Riesame del parere al C.V.C.S.

7. Definizione del procedimento

Riquadro 7.1	Emissione e notifica del decreto
Riquadro 7.2	Modalità di liquidazione dell'equo indennizzo
Riquadro 7.3	Riduzioni degli importi dell'equo indennizzo
Riquadro 7.4	Scatti per invalidità di servizio
Riquadro 7.5	Regime tributario

8. Tutela giurisdizionale

Riquadro 8.1	Ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
--------------	--

9. Quesiti ricorrenti

RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO E EQUO INDENNIZZO

1. Schema di sintesi

RIFERIMENTI NORMATIVI: D.M. 22 giugno 2016; D.Lgs. 104/2010; D.Lgs 66/2010; d.P.R. 115/2002; d.P.R. 461/2001; d.P.R. 738/1981; d.P.R.686/1957; d.P.R. 834/1981; d.P.R. 1199/1971.




TABELLA DI DETERMINAZIONE DELL'EQUO INDENNIZZO

I Categoria	2 volte l'importo dello stipendio tabellare alla data di presentazione della domanda
II Categoria	92 % della I Categoria
III Categoria	75 % della I Categoria
IV Categoria	61 % della I Categoria
V Categoria	44 % della I Categoria
VI Categoria	27 % della I Categoria
VII Categoria	12 % della I Categoria
VIII Categoria	6 % della I Categoria
Tabella B	3 % della I Categoria

2.1 Normativa di riferimento

La materia è disciplinata dalle norme contenute nel d.P.R. 29 ottobre 2001 n.461 *“Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie”*, espressamente richiamato e integrato dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66 *“Codice dell'ordinamento militare”*.

Il d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, invece, definisce i criteri per la concessione dell'equo indennizzo (artt. da 48 a 50) e la relativa procedura di liquidazione (artt. da 57 a 60).

2.2 Ripartizione delle competenze

Con D.M. 22 giugno 2016 le competenze in ordine all'istruzione e alla definizione dei procedimenti di riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo sono state attribuite, per tutto il personale dell'Arma, al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri il quale, a sua volta, delega il Direttore di Amministrazione (Dir. Amm).

Competente, invece, per l'istruzione e la definizione dei suddetti procedimenti per il personale militare che transita nei ruoli civili dell'Amministrazione della Difesa, è la Direzione Generale per il Personale Civile (Persociv).

Al riguardo, si rappresenta che l'art. 6 del D.L. 201/2011, come convertito dalla Legge 214/2011, ha abrogato, a decorrere dal 28 dicembre 2011, per gli impiegati civili dello Stato, gli istituti dell'accertamento della dipendenza di infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.

La disposizione non si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto (28 dicembre 2011), nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.

Pertanto, solo nei casi sopra menzionati i militari transitati nei ruoli civili avranno il diritto alla definizione dei relativi procedimenti di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio/equo indennizzo.

2.3 Organismi esterni coinvolti nell'iter procedimentale

Le Commissioni Mediche Ospedaliere (C.M.O.) sono gli organismi deputati a svolgere gli accertamenti sanitari sull'entità delle menomazioni dell'integrità psicofisica dei militari, propedeutici al giudizio di riconoscimento della causa di servizio.

Tali attività possono essere svolte, alternativamente, dalle Commissioni Mediche presso le Aziende Sanitarie Locali (C.M.A.s.l.) e dalle Commissioni Mediche di Verifica (C.M.V.).

Tutte le predette Commissioni Mediche hanno una competenza territoriale e, nello specifico, provvedono a sottoporre a visita i richiedenti redigendo apposito verbale dal quale devono risultare:

2. Generalità

- gli accertamenti e gli elementi valutati ai fini diagnostici;
- il giudizio diagnostico delle infermità o lesioni;
- la determinazione della data di conoscibilità delle infermità o lesioni;
- la data di stabilizzazione (evento dannoso) delle infermità/lesioni da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria di compenso;
- l'indicazione della categoria di ascrivibilità;
- il giudizio di idoneità al servizio o altre forme di inabilità.

Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (C.V.C.S.), con sede in Roma, è organo consultivo del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed ha il compito di:

- accertare la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione;
- pronunciarsi sulla dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione diagnosticata dalla competente Commissione Medica, con un parere che viene comunicato all'amministrazione ed in conformità al quale viene emesso il relativo provvedimento.

3. Avvio del procedimento

3.1 Iniziativa a domanda (art. 2 d.P.R. 461/2001)

L'istanza di parte è lo strumento ordinario attraverso il quale il militare che abbia contratto infermità o subito lesioni, ovvero l'avente diritto in caso di decesso del militare, voglia farne accertare la dipendenza/interdipendenza con il servizio prestato.

Al fine di attivare la procedura, pertanto, il militare (ovvero l'avente diritto) dovrà essere prodotta specifica domanda al Comando presso il quale presta servizio entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto piena conoscenza dell'infermità/lesione.

La disposizione si applica anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesta dopo il collocamento in congedo. In tal caso, la domanda va presentata presso l'ultimo Comando ove si è prestato servizio.

Sul punto, si evidenzia l'importanza di presentare, contestualmente, anche la domanda di concessione dell'equo indennizzo al fine di non rischiare di perdere i relativi benefici per intempestività.

Al riguardo, si precisa che l'inosservanza del termine di sei mesi nella presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, pur precludendo la concessione dell'equo indennizzo, non impedisce, invece, l'eventuale concessione della pensione privilegiata ordinaria per la stessa infermità oggetto della richiesta.

3.2 Avvio d'ufficio (art. 3 d.P.R. 461/2001)

E' la procedura alla quale l'Amministrazione è tenuta a ricorrere, formulando una specifica istanza, al fine di attivare il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio nei casi in cui risulti che il militare:

- abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a cause morbigene;
- sia deceduto in attività di servizio e per fatto traumatico ivi riportato.

Sul punto, si precisa che l'istanza d'ufficio può essere riferita esclusivamente alla richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in quanto la domanda di equo indennizzo può essere formulata solamente dall'interessato o, in caso di decesso, da un suo erede ed assunta a protocollo entro i termini di decadenza previsti dalla normativa (vedi riquadro 4.2).

3.3 Mod. C-Lesioni traumatiche da causa violenta (art. 1880 del D.Lgs. 66/2010)

E' la procedura che deve essere attivata, mediante la compilazione del Mod. C, dal Comandante di Corpo/Reparto, esclusivamente al ricorrere delle seguenti condizioni (tutte necessarie e concorrenti):

- per **lesione traumatica di natura violenta che abbia comportato il ricovero** in una struttura sanitaria militare;
- **nell'immediatezza dei fatti** di cui la lesione stessa è conseguenza;

3. Avvio del procedimento

Il giudizio in merito alla dipendenza della lesione traumatica dall'evento di servizio è espresso, invece, direttamente sul predetto Mod. C dal Direttore della struttura sanitaria militare, il quale procede ad una valutazione complessiva sulla base dei dati clinici rilevati e sugli elementi e circostanze di fatto deducibili dagli atti forniti dal Reparto afferenti la descrizione dell'evento traumatico.

Sul punto, con *circolare n. 10/27-6/2014-Sa-(2^Sez.) del 10.12.2015*, la Direzione di Sanità del Comando Generale, ha precisato che tale giudizio medico-legale può essere espresso anche in assenza di una iniziale degenza ospedaliera a patto che il militare:

- si sia sottoposto ad accertamenti sanitari (documentati) entro due giorni dall'evento traumatico presso una struttura sanitaria militare o pubblica (ad es. Pronto Soccorso);
- al termine dell'iter diagnostico-terapeutico e prima di rientrare in servizio, sia avviato per il ricovero o il semplice accesso presso uno degli organi sanitari militari (Policlinico Celio di Roma, D.M.M.L. e Infermerie Presidiarie dirette da Ufficiali medici superiori) con tutta la documentazione medica e il Mod. C compilato nella parte di competenza del Comando.

Si precisa che il giudizio favorevole al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione traumatica è definitivo (*art. 19 d.P.R. 461/2001 e art. 1880 D.Lgs. 66/2010*).

Qualora, invece, tale giudizio medico-legale fosse contrario al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, il militare potrà non accettarlo e optare per la procedura ordinaria.

In tal caso, verrà richiesto il prescritto parere al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.

E' stato chiarito, infine, che in caso di infortunio in itinere, non si deve mai ricorrere alla compilazione del Modello C, ma alla procedura ordinaria (riquadro 3.1) oppure, qualora ne ricorrano i presupposti, all'avvio d'ufficio (riquadro 3.2).

4. Termini per la presentazione delle domande

4.1 Riconoscimento della dipendenza da causa di servizio

Domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

Il termine perentorio entro il quale la domanda deve essere presentata dal militare, ovvero dagli aventi diritto in caso di decesso del militare, al fine di ottenere i benefici previsti per legge (ad eccezione del trattamento pensionistico di privilegio), è di **sei mesi**:

- dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso;
- ovvero dalla data in cui ha avuto piena conoscenza dell'infermità/lesione.

Tale termine perentorio di sei mesi è previsto anche nel caso in cui il militare, ovvero gli aventi diritto in caso di decesso del militare, presentino una domanda contestuale di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo.

La domanda, corredata della relativa documentazione sanitaria, deve essere presentata al Comando ove si presta servizio e deve contenere l'indicazione specifica:

- della natura dell'infermità/lesione;
- dei fatti di servizio che vi hanno concorso;
- se possibile, anche delle conseguenze sull'integrità fisica, psichica o neurosensoriale e sull'idoneità al servizio.

Il Comando, ricevuta la domanda, l'assume a protocollo e ne cura l'istruzione.

Il fac-simile della domanda è disponibile sul Portale Intranet Leonardo (*sezione tematica: Amministrazione/Equo Indennizzo*).

4.2 Concessione dell'equo indennizzo

Domanda di concessione dell'equo indennizzo.

Il termine perentorio entro il quale la domanda deve essere presentata dal militare è di **sei mesi**:

- dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (decreto della Dir.Amm.) dell'infermità/lesione da cui sia derivata una menomazione ascrivibile a categoria;
- ovvero, dalla data in cui una infermità, già dipendente da causa di servizio e a seguito di nuovo giudizio medico legale della competente Commissione Medica, sia ascritta a categoria.

Il Comando, ricevuta la domanda, l'assume a protocollo e ne cura l'istruzione.

Il fac-simile della domanda è disponibile sul Portale Intranet Leonardo (*sezione tematica: Amministrazione/Equo Indennizzo*).

4. Termini per la presentazione delle domande

4.3 Revisione dell'equo indennizzo

Domanda di revisione dell'equo indennizzo per aggravamento di infermità.

In caso di aggravamento della menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale per la quale è stato concesso precedentemente l'equo indennizzo, il termine perentorio entro il quale il militare deve presentare la relativa domanda è di **cinque anni** dalla data di notifica (o, ove non presente, della comunicazione) del provvedimento di concessione dell'equo indennizzo (decreto della Dir.Amm.).

A tal proposito è bene precisare che, affinché la domanda di revisione dell'equo indennizzo per aggravamento possa essere utilmente definita, è necessario che la stessa non sia rivolta alla mera constatazione dell'aggravamento, ma anche alla concessione del beneficio.

Si evidenzia, infine, che il militare può chiedere all'Amministrazione la revisione dell'equo indennizzo già concesso in relazione alla medesima infermità/lesione per una sola volta.

Il Comando, ricevuta la domanda, l'assume a protocollo e ne cura l'istruzione.

Il fac-simile della domanda è disponibile sul Portale Intranet Leonardo (*sezione tematica: Amministrazione/Equo Indennizzo*).

4.4 Indennità speciale "una tantum"

Domanda di indennità una tantum.

I presupposti giuridici in base ai quali il militare può richiedere la concessione dell'indennità speciale "una tantum" sono:

- la dichiarazione di idoneità parziale al s.m.i.;
- la dipendenza da causa di servizio dell'infermità che ha causato la parziale idoneità;
- l'essere trattenuto in servizio.

La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di **sei mesi**:

- dalla data di notifica del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (decreto della Dir.Amm.) dell'infermità che ha determinato l'idoneità nella forma parziale del richiedente;
- ovvero, dalla data in cui il militare venga dichiarato idoneo nella forma parziale per una menomazione dell'integrità fisica già dipendente da causa di servizio e a seguito di nuovo giudizio medico legale della competente Commissione Medica.

Si precisa che l'istituto in questione, seppur alternativo all'equo indennizzo, ne segue le disposizioni ad eccezione delle decurtazioni previste per il compimento del 50°/60° anno di età e prevede la corresponsione di un importo ristorativo pari a quello previsto per il grado di invalidità dell'equo indennizzo, maggiorato del 20 per cento.

Il Comando, ricevuta la domanda, l'assume a protocollo e ne cura l'istruzione.

Il fac-simile della domanda è disponibile sul Portale Intranet Leonardo (*sezione tematica: Amministrazione/Equo Indennizzo*).

4. Termini per la presentazione delle domande

4.5 **Ascrivibilità a categoria ai fini della concessione dell'equo indennizzo**

Domanda di ascrivibilità a categoria a seguito di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio da Mod. C.

Il militare che abbia avuto riconosciuta la dipendenza di una infermità/lesione da causa di servizio a seguito di un evento di natura traumatica tramite un processo verbale Mod. C, può chiedere **senza limiti temporali**, la classificazione dell'infermità/lesione per la concessione dell'equo indennizzo.

Alla domanda, dovrà seguire obbligatoriamente un nuovo accertamento da parte della competente Commissione Medica, che determinerà l'eventuale ascrivibilità della stessa ad una delle categorie della Tabella "A" o "B" annesse al DPR 30.12.1981 n.834 e successive modificazioni.

Qualora il militare non abbia chiesto espressamente la concessione dell'equo indennizzo contestualmente alla richiesta di classificazione dell'infermità, il medesimo deve produrre esplicita richiesta entro il termine perentorio di **sei mesi** dalla data dell'accertamento della Commissione Medica che ha ascritto a categoria la patologia.

Il Comando, ricevuta la domanda, l'assume a protocollo e ne cura l'istruzione.

Il fac-simile della domanda è disponibile sul Portale Intranet Leonardo (*sezione tematica: Amministrazione/Equo Indennizzo*).

5. Attività istruttoria delegata ai Comandi di Corpo

5.1 Riferimento normativo (art. 5 del d.P.R. 461/2001)

L'istruttoria della pratica relativa alla domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (e di concessione dell'equo indennizzo) è disciplinata dall'art.5 del d.P.R. 461/2001.

Tale attività:

- è stata decentrata, per tutti i ruoli, ai Comandi di Corpo con la circolare n.8/7/44-3-1988 in data 10.05.2002 della Direzione di Amministrazione;
- viene svolta dall'Ufficio Personale/Ufficio Comando dei Comandi di Corpo.

5.2 Accertamento della correttezza e completezza della domanda

L'Ufficio Personale/Ufficio Comando del Comando di Corpo che ha in forza il personale richiedente istruisce le pratiche provvedendo, preliminarmente, a:

- assumere a protocollo la domanda presentata dal militare;
- accertare l'ammissibilità della stessa controllando la congruità e la coerenza tra quanto emergente dai certificati medici allegati alla richiesta e quanto dichiarato dall'istante;
- verificare l'esattezza dei dati matricolari sullo stato di servizio, con particolare attenzione al grado rivestito dal militare all'atto della domanda e la corrispondenza dei dati anagrafici dell'interessato ivi trascritti;
- acquisire la dichiarazione prevista dall'art.50 del d.P.R. 686/1957.

5.3 Rapporto informativo

L'Ufficio istruttore, inoltre, provvede a far redigere un "rapporto informativo" - contenente gli elementi informativi relativi ai periodi interessati al verificarsi dei fatti attinenti all'insorgenza o all'aggravamento dell'infermità o lesione - ai Comandi ove l'interessato ha prestato servizio almeno nell'ultimo decennio. Nelle ipotesi di infermità cosiddette a lunga latenza, invece, il periodo di riferimento al quale correlare l'eventuale insorgenza dell'infermità in questione, dovrà essere individuato attraverso la documentazione medica fornita dal richiedente.

Tale documento dovrà essere redatto secondo lo schema predisposto dal Comitato di Verifica per le cause di servizio e, in particolare, dovrà:

- porre in evidenza la tipologia del servizio prestato dal militare in relazione alla patologia di cui lo stesso chiede il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio;
- indicare gli elementi informativi necessari per una corretta istruzione della pratica.
- relazionare sugli impieghi di servizio e sulle mansioni effettivamente svolte fino al momento della richiesta di riconoscimento della dipendenza.

Il fac-simile del rapporto informativo è disponibile sul Portale Intranet Leonardo (*sezione tematica: Amministrazione/Equo Indennizzo*).

5. Attività istruttoria delegata ai Comandi di Corpo

5.4 Richiesta convocazione a visita e acquisizione del processo verbale

L'Ufficio istruttore, infine, provvede a:

- trasmettere la domanda e la documentazione medica prodotta dall'interessato alla Commissione Medica territorialmente competente;
- acquisire il verbale compilato dalla Commissione Medica (vedi riquadro 2.3);
- riunire la documentazione raccolta e a formare, in formato digitale, il fascicolo istruttorio trasmettendolo all'Ufficio competente ad emettere il provvedimento finale.

5.5 Formazione del fascicolo e modalità di trasmissione

A norma dell'art.47 del Codice dell'Amministrazione Digitale, la trasmissione del fascicolo istruttorio deve avvenire mediante l'utilizzo della posta elettronica o tramite "*cooperazione applicativa*", intesa come la capacità di uno o più sistemi informatici di interfacciarsi e scambiare informazioni.

Al riguardo, la Direzione di Amministrazione è dotata dal 2009 del sistema "*cause di servizio online*" attraverso il quale i Comandi di Corpo che hanno in forza il personale richiedente portano a compimento l'attività istruttoria, tramite propri incaricati debitamente autorizzati al trattamento dei dati sensibili.

La procedura informatizzata si sostanzia:

- in una scelta preventiva del percorso da doversi seguire in relazione alla natura della domanda presentata dal dipendente o dal suo erede/superstite;
- in una attività di compilazione guidata di campi inseriti su specifiche maschere;
- nella firma digitale dei documenti (formato pdf.p7m) da parte del responsabile dell'Ufficio;
- nella successiva e ordinata digitalizzazione degli atti, attraverso un'attività di "upload" del documento firmato digitalmente, dei quali i comandi stessi custodiranno gli originali cartacei;
- nella formazione e detenzione della documentazione digitale con idonei strumenti informatici che costituiscono a norma di legge informazione primaria, da cui è possibile effettuare duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge;
- nell'inoltro alla Direzione di Amministrazione della suddetta documentazione per il proseguo della trattazione di competenza per la definizione della richiesta.

A decorrere da tale momento i suddetti Comandi di Corpo avranno la possibilità di:

- consultare, in ogni momento, l'intero fascicolo in precedenza digitalizzato;
- seguire le fasi successive di trattazione dell'istanza a cura della Direzione di Amministrazione.

6.1 Verifica della completezza dei fascicoli (desumibile dal combinato disposto dagli artt. 5, 6 e 8 del d.P.R. 461/2001)

La Dir.Amm., ricevuti i fascicoli, effettua un esame formale e sostanziale della documentazione presentata dal militare e dai Comandi istruttori.

Tale attività si sostanzia,

- nell'**esame della domanda** verificando:
 - l'esattezza dei dati anagrafici del militare;
 - l'avvenuta protocollazione del primo Comando assuntore;
 - la manifesta ammissibilità/inammissibilità o ricevibilità/irricevibilità della domanda;
 - la corretta indicazione dei fatti attinenti al servizio che hanno concorso/determinato l'infermità/lesione oggetto della domanda;
 - la presenza della prescritta documentazione sanitaria, della dichiarazione di accettazione del militare al trattamento dei dati sensibili e della dichiarazione di cui all'art. 50 del d.P.R. 686/1957 (qualora sia contestualmente richiesto l'equo indennizzo);
- nell'**esame della documentazione allegata dal Comando istruttore** verificando:
 - la correttezza dei dati del processo/i verbale/i della/e C.M.O./C.M.A.s.l.;
 - la completezza ed esaustività del/i rapporto/i informativo/i (fac-simile);
 - l'aggiornamento dello stato di servizio al grado rivestito dal militare istante all'atto di presentazione della domanda.

Tale attività propedeutica è di fondamentale importanza in quanto la mancanza/parzialità di uno degli elementi richiesti può comportare una errata valutazione da parte del C.V.C.S. oppure un ritardo nella definizione del procedimento nei termini fissati dalla legge, termini comunque da intendersi come ordinatori e non perentori.

6.2 Relazione al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (art. 7 del d.P.R. 461/2001)

La Dir.Amm., sulla scorta delle domande presentate e delle documentazioni annesse ai fascicoli, predisponde delle relazioni dettagliate con le quali sono richiesti i prescritti pareri al C.V.C.S..

Tali relazioni, complete di ogni elemento utile acquisito nel corso dell'istruzione e redatte in base agli elementi forniti nelle domande presentate dai militari e ai rapporti informativi stilati dai Comandi in cui gli stessi hanno prestato servizio, sono approntate in modo da far emergere quel nesso di causalità, richiesto dalla norma, tra la lesione/infermità lamentata e l'attività di servizio prestata, al fine di consentire al C.V.C.S. un esame della domanda quanto più agevole, puntuale ed esaustivo.

Si rappresenta, infine, che a ogni relazione è sempre allegato l'interno fascicolo creatosi nel corso della fase istruttoria.

6.3

Modalità di trasmissione e di acquisizione del parere del C.V.C.S. (art. 13 del d.P.R. 461/2001)

La Dir.Amm., tramite propri incaricati debitamente autorizzati al trattamento dei dati sensibili, trasmette le relazioni, unitamente agli atti del fascicolo, esclusivamente per via telematica accedendo al portale *web-service* del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.

Tale attività viene svolta tramite un cooperazione applicativa del proprio sistema "*cause di servizio online*" con il predetto portale *web-service*.

Una volta emesso il prescritto parere, la Direzione provvede a inserirlo nel proprio applicativo.

Come per ogni fase del procedimento, anche per quelle riguardanti la trasmissione e l'acquisizione del parere, il sistema automaticamente aggiorna lo stato di trattazione della pratica (da trasmesso ad acquisito parere) notiziando dell'iter il Comando istruttore.

6.4

Riesame del parere al C.V.C.S. (artt. 11 e 16 del d.P.R. 461/2001)

In considerazione del quadro normativo delineato dal legislatore e dalle declaratorie statuite da costante giurisprudenza¹, il C.V.C.S. è l'unico organo competente ad accertare la riconducibilità di una lesione/infermità all'attività di servizio prestata dal dipendente e il giudizio reso, tramite l'emanazione di un parere, è obbligatorio e vincolante per l'Amministrazione.

La Dir.Amm., pertanto, è obbligata a conformarsi alle determinazioni del C.V.C.S. nella fase di definizione del provvedimento finale (decreto).

Deve evidenziarsi, tuttavia, che questa Direzione, in taluni casi di giudizio negativo, nell'interesse dell'Amministrazione e a tutela dei militari, provvede a:

- effettuare ulteriori adempimenti istruttori qualora il giudizio riportato sui pareri:
 - contenga motivazioni legate alla genericità degli elementi addotti sia da parte dell'istante che dall'Amministrazione, interessando i comandi di Corpo affinché si attivino per fornire tutti gli elementi utili, informando comunque sempre il militare;
 - sia riferito a patologie di particolare gravità e/o a militari in posizione di aspettativa, facendo partecipare gli interessati al procedimento affinché provvedano a trasmettere ulteriori osservazioni, memorie e documentazione;
 - contenga motivazioni palesemente errate, contraddittorie o incomplete, procedendo d'ufficio nella richiesta di riesame;
- all'esito, richiedere il riesame al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.

¹ Si segnala all'uopo, per tutte, la sentenza del Consiglio di Stato Sez. II, n.656/2016, con la quale viene ribadito l'ormai consolidato principio per cui "*...Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio è l'unico organo competente, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 461 del 2001, ad esprimere un giudizio conclusivo circa il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio che ha carattere di discrezionalità tecnica, in quanto tale non sindacabile nel merito e censurabile per eccesso di potere solo in caso di evidente assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti o mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva*".

7. Definizione del procedimento

7.1 Emissione e notifica del decreto (artt. 7, 12 e 14 del d.P.R. 461/2001)

L'adozione del provvedimento finale del procedimento è disciplinata dagli artt. 7 e 14 del d.P.R. 461/2001 ed è riservata al responsabile dell'Ufficio di livello dirigenziale generale competente sullo stato giuridico del militare.

Tale attività è conseguente principalmente alle seguenti ipotesi:

1. il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio si è espresso con parere in ordine alla dipendenza o meno da causa di servizio dell'infermità/lesione richiesta;
2. la Commissione Medica ha constatato o meno l'aggravamento di una infermità/lesione già precedentemente indennizzata;
3. la Commissione Medica ha ascritto o meno a categoria un'infermità/lesione già riconosciuta dipendente da causa di servizio con un verbale Mod. C.

Nella prima ipotesi, dunque, si procede alla determinazione del provvedimento finale avuto riguardo al parere del Comitato, che è vincolante per l'Amministrazione e che, in virtù dell'unicità di accertamento sancita dall'art. 12 del d.P.R. 461/2001, costituisce accertamento definitivo ai fini della concessione sia dell'equo indennizzo che del trattamento pensionistico di privilegio.

In considerazione dell'obbligo, più volte richiamato, che incombe sull'Amministrazione di provvedere in conformità ai pareri resi dal C.V.C.S., ne consegue che le determinazioni adottate dalla Dir.Amm. possono avere natura positiva (di riconoscimento) o negativa (di mancato riconoscimento).

Qualora il Comitato di verifica si esprima negativamente in merito al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l'infermità richiesta:

- l'Amministrazione si pronuncia conformemente al suddetto parere, adottando un decreto di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e, conseguentemente, anche di rigetto dell'equo indennizzo qualora sia stato richiesto contestualmente alla domanda di riconoscimento.

Nel caso, invece, di parere favorevole al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è necessario distinguere vari casi, ossia, se:

- l'infermità richiesta è ascritta dalla competente Commissione Medica a nessuna categoria:
 - l'Amministrazione adotta un decreto di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e, ove richiesto, di rigetto della concessione di equo indennizzo per non ascrivibilità a categoria;
- l'infermità richiesta è utilmente ascritta a categoria dalla competente Commissione Medica, ma il richiedente non ha presentato domanda di equo indennizzo:
 - l'Amministrazione adotta un decreto di solo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio senza pronunciarsi sull'equo indennizzo;
- l'infermità richiesta è utilmente ascritta a categoria dalla competente Commissione Medica e il richiedente ha presentato domanda di equo indennizzo:
 - l'Amministrazione adotta un decreto con il quale riconosce la dipendenza da causa di servizio dell'infermità e contestualmente concede l'equo indennizzo.

Le altre due ipotesi descritte, invece, non sono vincolate all'acquisizione da parte dell'Amministrazione del parere del C.V.C.S. poiché nel caso di:

- sopraggiunto aggravamento, l'infermità è già stata riconosciuta dipendente da causa di servizio;
- riconoscimento della dipendenza da causa di servizio avvenuto con verbale Mod. C, il giudizio è definitivo.

7. Definizione del procedimento

Nel caso di richiesta di revisione del beneficio per aggravamento, l'Amministrazione, accertata la tempestività nella presentazione della domanda rispetto alla comunicazione del primo provvedimento concessivo, procede alla liquidazione dell'equo indennizzo per constatato aggravamento dell'infermità.

La procedura descritta si applica anche nel caso di richiesta di equo indennizzo per un'infermità/lesione di origine traumatica, che risulti ascritta, a seguito di istanza di ascrivibilità, a utile categoria da parte della competente Commissione Medica.

A fattor comune, si precisa che nel caso in cui l'Amministrazione abbia già negato un equo indennizzo per intempestività nella proposizione delle domande, anche la successiva domanda di revisione dell'equo indennizzo per aggravamento sarà respinta.

I provvedimenti di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di diniego dell'equo indennizzo per intempestività o mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio sono notificati all'interessato tramite gli Uffici del Personale/Uffici Comando del Comando di Corpo che curarono l'istruttoria della domanda.

7.2 Modalità di liquidazione dell'equo indennizzo (d.P.R. 834/1981)

I presupposti affinché un'infermità sia indennizzabile sono:

- il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità;
- l'ascrivibilità della stessa ad una delle categorie di cui alla tabella A (dalla 1[^] alla 8[^]) o alla tabella B, annesse al d.P.R. 30 dicembre 1981 n.834 e s.m.i.;
- la tempestività nella presentazione della domanda.

La tabella A è composta da otto categorie, rappresentati ognuna un diversa percentuale rispetto alla prima categoria che costituisce il grado di invalidità pari al 100%.

La tabella B, invece, è la categoria più bassa di liquidazione ed è pari al 3 per cento della prima categoria.

Le esatte percentuali di invalidità sono indicate nello schema sotto riportato.

TABELLA DI DETERMINAZIONE DELL'EQUO INDENNIZZO

I Categoria	<i>2 volte l'importo dello stipendio tabellare alla data di presentazione della domanda</i>
II	92 % della I Categoria
III	75 % della I Categoria
IV	61 % della I Categoria
V	44 % della I Categoria
VI	27 % della I Categoria
VII	12 % della I Categoria
VIII	6 % della I Categoria
Tabella B	3 % della I Categoria

L'equo indennizzo spettante è calcolato avuto riguardo:

- allo stipendio annuo lordo (*codice stipendiale 102 dello statino moltiplicato per 12 mensilità*) in godimento alla data di presentazione della domanda di equo indennizzo, moltiplicato per il coefficiente 2, stabilito dalla legge;
- alla categoria di ascrivibilità indicata dalla Commissione Medica.

7. Definizione del procedimento

Giova precisare che nel caso di liquidazione dell'equo indennizzo di più infermità coesistenti, è necessario procedere al c.d. "cumulo" in base ai criteri forniti dalla Tabella F1 allegata al d.P.R. 23.12.1978, n. 915 e di seguito riportati:

Categoria	VIII	VII	VI	V	IV	III	II
II	II + 2/10	II+3/10	II+5/10	I	I+8[^]	I+7[^]	I+6[^]
III	II	II	II	I	I	I	
IV	III	III	II	II	II		
V	IV	IV	III	III			
VI	V	V	IV				
VII	VI	VI					
VIII	VII						

Il cumulo viene eseguito aggiungendo alla categoria alla quale è ascritta l'infermità/lesione più grave quella risultante dal cumulo delle altre, a partire da quelle meno gravi.

Deve evidenziarsi, in questa sede, che in costanza di più infermità/lesioni ascritte alla tabella B, la valutazione complessiva, ai fini di equo indennizzo, rimane invariata salvo il caso in cui le invalidità che concorrono tra di loro siano ascritte alla Tabella A; può, pertanto, avvenire che due menomazioni ascritte ciascuna alla Tabella B, in cumulo tra loro (ad es. perché riguardante la disfunzione del medesimo arto), possano dare luogo ad una valutazione complessiva di tabella A.

Si rappresenta, infine, che è possibile esclusivamente il cumulo delle infermità/lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio e per cui si sia presentata una domanda tempestiva.

Per quanto concerne, invece, la materializzazione dell'ordine di pagamento, si procede inserendo i dati anagrafici del richiedente (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e dell'IBAN) e quelli relativi al decreto di liquidazione, nel Sistema di Contabilità Gestionale (Si.Co.Ge.) del Ministero dell'Economia e Finanze attraverso una "cooperazione applicativa" con il Sistema Informativo di Vertice (S.I.V.) del Ministero della Difesa.

Al riguardo, è utile rappresentare che le normative vigenti impongono la tracciabilità dei pagamenti effettuati dall'Amministrazione verso terzi e, pertanto, si rende necessario acquisire le coordinate bancarie dell'avente diritto o degli eredi, al fine di accreditare la somma dovuta a titolo del beneficio in questione.

Il mandato di pagamento, firmato dal Direttore Generale competente sullo stato giuridico del dipendente (il Direttore di Amministrazione, delegato a tale incombenza dal Comandante Generale, per tutti i ruoli del personale dell'Arma) unitamente alla restante documentazione, è trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa per il controllo, la registrazione dell'impegno e la successiva trasmissione alla Banca d'Italia per le operazioni di accreditamento dell'importo.

I provvedimenti di concessione dell'equo indennizzo sono notificati all'interessato, dopo la riscossione dell'importo da parte dello stesso, tramite gli Uffici del Personale/Uffici Comando del Comando di Corpo che curarono l'istruttoria della domanda.

7. Definizione del procedimento

7.3 Riduzioni degli importi dell'equo indennizzo (artt. 49, 50 e 57 del d.P.R. 686/1957)

La misura dell'equo indennizzo può essere soggetta ad alcune riduzioni in presenza di determinate condizioni prescritte dalla legge.

L'importo dell'equo indennizzo, difatti, è ridotto:

- con riguardo al compimento del 50/60° anno di età, rispettivamente del 25 e 50 per cento, al momento dell'evento dannoso che è indicato dalla competente Commissione Medica sul verbale redatto ai fini della concessione dell'equo indennizzo nel riquadro "data di stabilizzazione" (art. 49);
- del 50 per cento, se il militare richiedente è in possesso anche della pensione privilegiata (art.50 c. 1);
- dell'importo eventualmente in precedenza liquidato (art.57).

Inoltre, ai fini della liquidazione dell'equo indennizzo la legge e gli organi di controllo impongono che sia redatta dall'interessato una specifica dichiarazione (art.50 c. 2) che deve essere acquisita dagli Uffici del Personale/Uffici Comando dei Comandi di Corpo a completamento del fascicolo istruttorio.

Con tale dichiarazione, l'interessato attesta di non aver percepito alcun importo ristorativo in virtù di assicurazione a carico dello Stato o di altra pubblica Amministrazione.

La dichiarazione assume importanza principalmente nei casi di sinistri stradali avvenuti a bordo motocicli/veicoli di servizio, per i quali è prevista per legge apposita copertura assicurativa (RCA) a carico dell'Amministrazione.

Si rammenta a tal fine che l'equo indennizzo può essere concesso solo se l'interessato non ha percepito alcun compenso dall'assicurazione del moto/veicolo di servizio o se l'importo percepito è inferiore a quello spettante a titolo di equo indennizzo che, pertanto, verrà liquidato per differenza.

7.4 Scatti per invalidità di servizio (artt. 1801 e 2159 del D.lgs. 66/2010)

I presupposti per la concessione dei benefici stipendiali previsti dagli ex artt. 117 e 120 del R.D. 3458/1928 e Legge 539/1950, attualmente disciplinati dal combinato disposto degli artt. 1801 e 2159 del D.Lgs. 66/2010 sono:

- il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della/e infermità/lesione;
- l'adozione da parte dell'Amministrazione del relativo provvedimento (decreto della Dir.Amm.) in costanza di rapporto di servizio;
- l'ascrivibilità della/e infermità/lesione a una delle categorie di cui alla tabella A (dalla 1[^] alla 8[^]) annesse al d.P.R. 30 dicembre 1981 n.834 e s.m.i..

Tali benefici sono concessi d'ufficio (dal Centro Nazionale Amministrativo) a decorrere dalla data del provvedimento formale dell'Amministrazione e competono, avuto riguardo alla base stipendiale, nelle seguenti misure:

- 1,25% per le Categorie 7[^] e 8[^];
- 2,50% per le Categorie dalla 1[^] alla 6[^].

Si precisa, infine, che tali benefici non spettano in caso di ascrivibilità alla Tab. B.

7.5 Regime tributario

L'equo indennizzo e l'indennità speciale "una tantum" non sono assoggettate all'imposta sulle persone fisiche.

8.1 Ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

I militari e gli equiparati a tale stato giuridico sono sottoposti al regime di diritto pubblico e quindi il ricorso al decreto adottato al termine del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo, che è un atto definitivo della Pubblica Amministrazione, può essere impugnato nei termini indicati dalla legge per mezzo di:

- ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

I due rimedi sono alternativi, ovvero, quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario e viceversa.

La materia è attualmente disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo allegato al D.Lgs 2 luglio 2010 n. 104 e dalle norme contenute nel d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

Ricorso giurisdizionale al T.A.R..

Può essere presentato dall'avente diritto obbligatoriamente attraverso il patrocinio di un avvocato al T.A.R. competente territorialmente (o al T.A.R. del Lazio che ha competenza nazionale), entro il termine di **sessanta giorni** dalla notifica del provvedimento, a pena di decadenza.

Il ricorso giurisdizionale è istruito dalla competente Avvocatura Distrettuale dello Stato la quale chiede all'Amministrazione un rapporto circostanziato sui fatti descritti sul ricorso e la documentazione riferita al caso.

Il ricorso è quindi portato all'esame del T.A.R. competente.

Al Giudice Amministrativo non è consentito, in sede di legittimità, l'emanazione di pronunce diverse dall'annullamento del provvedimento impugnato. La competenza di merito ha solo carattere aggiuntivo, nel senso che, prima di passare all'esame di merito, si deve sindacare il provvedimento impugnato sotto il profilo della legittimità.

L'annullamento del provvedimento impugnato comporterà, conseguentemente, un riesame della richiesta da parte dell'Amministrazione con riguardo alle conclusioni del Giudice di prime cure.

Le sentenze sfavorevoli all'Amministrazione da parte del T.A.R. possono, tuttavia, essere appellate in secondo grado dinanzi il Consiglio di Stato.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Può essere presentato dall'avente diritto, senza il patrocinio di un avvocato, per motivi di legittimità, nel termine di **centoventi giorni** dalla data di notifica del provvedimento impugnato, a pena di decadenza.

Si rappresenta che il ricorrente è tenuto in ogni caso al pagamento del contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e s.m.i..

Il ricorso straordinario viene istruito dalla Direzione di Amministrazione la quale redige una relazione sui fatti, controfirmata dal Ministro della Difesa e trasmessa, unitamente alla documentazione riferita al caso, al Consiglio di Stato per l'acquisizione del prescritto parere.

L'Amministrazione, acquisito il parere, predispose il decreto presidenziale da sottoporre alla firma del Presidente della Repubblica, che si pronuncia conformemente al contenuto del parere emesso dal Consiglio di Stato.

I decreti del Presidente della Repubblica possono essere impugnati per revocazione nei casi previsti dall'art. 395 del codice di procedura civile.

9. Quesiti ricorrenti

1. A chi deve essere presentata l'istanza per il riconoscimento della causa di servizio?

L'istanza deve essere presentata dal militare in servizio o in congedo, ovvero dall'avente diritto in caso di decesso del militare, al Comando di appartenenza (o all'ultimo Comando ove ha prestato servizio se l'interessato è in congedo) che provvederà a assumerla a protocollo per la successiva istruzione.

2. A chi compete definire il procedimento?

Il procedimento è definito dalla Direzione di Amministrazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per le istanze presentate dal personale, di ogni ruolo, dell'Arma.

Nel caso in cui, invece, l'istanza fosse presentata dal personale che transita nei ruoli civili dell'Amministrazione della Difesa, la competenza è della Direzione Generale per il Personale Civile (Persociv).

3. Quali sono i compiti delle Commissioni Mediche (C.M.O./C.M.A.s.I./C.M.V.)?

Le Commissioni Mediche provvedono a:

- formulare il giudizio diagnostico;
- assegnare la categoria di ascrivibilità;
- indicare la data di conoscibilità e di stabilizzazione (evento dannoso);
- esprimere il giudizio di idoneità al servizio o altre forme di inabilità.

Non si esprimono sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

4. Chi giudica se un'infermità è dipendente o meno da causa di servizio?

Il Comitato di Verifica per la Cause di Servizio è l'organismo competente a giudicare se l'infermità/lesione richiesta può essere ricondotta o meno al servizio prestato dal richiedente.

Tale giudizio è vincolante per l'Amministrazione che ne definisce il procedimento in conformità al parere emesso.

5. Quando l'Amministrazione è tenuta ad avviare d'ufficio la procedura di riconoscimento della dipendenza di una infermità/lesione da causa di servizio?

L'Amministrazione attiva d'ufficio il procedimento nei casi in cui risulti che il militare abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a cause morbigena ovvero sia deceduto in attività di servizio e per fatto traumatico ivi riportato. L'Amministrazione, con tale procedura, non può richiedere la concessione dell'equo indennizzo che, quindi, dovrà essere richiesta dal militare interessato (o dall'avente diritto in caso di decesso).

6. Quali benefici comporta la procedura del "Mod. C"?

La procedura consente a coloro che hanno riportato, in servizio e per servizio, lesioni traumatiche che abbiano determinato il ricovero presso un ospedale (sia civile che militare), di ottenere immediatamente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni medesime da parte dell'organo sanitario competente, senza essere sottoposta al giudizio del Comitato di Verifica per le Cause di servizio.

7. Cosa s'intende per ricovero ai fini della redazione del Mod. C?

Deve intendersi sia il ricovero in senso tradizionale (degenza ospedaliera) sia l'accesso, entro due giorni dall'evento traumatico, presso una qualsiasi struttura sanitaria militare o pubblica (ad es. Pronto Soccorso).

8. In caso di infortunio *in itinere* può essere redatto il Mod. C?

In caso di infortunio *in itinere* non può essere mai compilato il Mod. C.

Il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, in tali casi, può avvenire solo a seguito di apposita istanza del militare o su istanza dell'Amministrazione qualora ne ricorrano i presupposti dell'avvio d'ufficio.

9. Quesiti ricorrenti

9. Quali sono i termini per la presentazione della domanda di causa di servizio?

La domanda di dipendenza da causa di servizio deve essere presentata dall'interessato entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto piena conoscenza dell'infermità/lesione. Il termine di decadenza semestrale deve intendersi perentorio ai fini della concessione dell'equo indennizzo e degli altri benefici previsti dalla normativa ad eccezione del trattamento pensionistico di privilegio.

10. Quali sono i termini per la presentazione dell'istanza di equo indennizzo?

L'istanza di equo indennizzo può essere presentata contestualmente a quella di causa di servizio o successivamente e comunque entro sei mesi dalla data di notifica del decreto di riconoscimento della dipendenza di causa di servizio, ovvero, dalla data in cui una infermità, già dipendente da causa di servizio, sia ascritta a categoria a seguito di nuovo giudizio medico legale della competente Commissione Medica.

11. Entro quando posso chiedere l'aggravamento di un'infermità?

La domanda di revisione dell'equo indennizzo per aggravamento di un'infermità può essere presentata entro il termine perentorio di cinque anni dalla data di notifica (o di comunicazione) del provvedimento di prima concessione. La revisione dell'equo indennizzo già concesso in relazione alla medesima infermità/lesione può essere liquidato per una sola volta.

12. Cos'è l'indennità speciale "una tantum" e cosa comporta?

L'indennità speciale "una tantum" è quel particolare beneficio elargito al solo personale in servizio giudicato idoneo nella forma parziale al servizio di istituto e comporta, ai fini della liquidazione, una maggiorazione del 20 per cento dell'importo dovuto a titolo di equo indennizzo, senza che si tenga conto delle riduzioni per età.

13. Quali sono i termini per la presentazione dell'istanza di concessione dell'indennità speciale "una tantum"?

La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di sei mesi decorrente:

- dalla data di notifica del decreto di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità che ha determinato l'idoneità nella forma parziale del richiedente;
- ovvero, dalla data in cui il militare venga dichiarato idoneo nella forma parziale per una menomazione dell'integrità fisica già dipendente da causa di servizio e a seguito di nuovo giudizio medico legale della competente Commissione Medica.

14. Quali sono i termini per la presentazione dell'istanza di concessione dell'equo indennizzo a seguito di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio da Mod. C?

La domanda può essere presentata senza limiti temporali al fine di ottenere la classificazione dell'infermità/lesione e la concessione dell'equo indennizzo.

Qualora il militare non abbia chiesto espressamente la concessione dell'equo indennizzo contestualmente alla richiesta di classificazione dell'infermità, il medesimo deve produrre esplicita richiesta entro il termine perentorio di sei mesi dalla data del verbale della Commissione Medica che ha ascritto a categoria la patologia.

15. In caso di sinistro stradale a bordo di veicoli militari, spetta l'equo indennizzo?

L'equo indennizzo spetta solo se l'interessato non ha percepito alcun compenso dall'assicurazione del veicolo di servizio o, per differenza, se l'importo percepito è inferiore a quello spettante a titolo di equo indennizzo.

16. Se sono titolare di Pensione Privilegiata Ordinaria, mi spetta l'equo indennizzo?

L'equo indennizzo spetta ma, essendo un beneficio cumulabile con il trattamento pensionistico di privilegio, in costanza dello stesso, deve essere liquidato nella misura del 50 per cento.

9. Quesiti ricorrenti

17. Se ho già percepito un equo indennizzo, ne posso ottenere un altro per una nuova infermità?

Il militare può percepire un ulteriore equo indennizzo qualora contragga nuove infermità/lesioni, riconosciute dipendenti da causa di servizio e ascritte a categoria, che determinino, in cumulo tra loro (vecchie e nuove), una menomazione complessiva superiore a quella liquidata con il primo indennizzo. Dal nuovo importo deve essere detratto quanto in precedenza già liquidato.

18. Quando e in che misura spettano i benefici stipendiali per invalidità di servizio (comunemente denominati ex. artt. 117 e 120)?

I benefici stipendiali spettano quando:

- l'infermità è ascritta a una delle categorie previste dalla tabella A (dalla 1^a alla 8^a), annessa al d.P.R. 834/1981 e s.m.i.;
- l'infermità è giudicata dipendente da causa di servizio;
- il relativo provvedimento (decreto della Dir.Amm.) è stato adottato dall'Amministrazione in costanza di rapporto di servizio.

La misura spettante, da calcolare sulla base stipendiale, è pari all'1,25% per le infermità ascritte alla 7^a e 8^a Categoria, al 2,50% per quelle ascritte dalla 1^a alla 6^a Categoria.

Tali benefici non sono elargiti su istanza di parte ma d'ufficio dall'Amministrazione (in particolare dal Centro Nazionale Amministrativo) a decorrere dalla data di adozione del provvedimento finale.

19. Sono previste delle riduzioni dell'equo indennizzo in base all'età anagrafica?

L'importo dell'equo indennizzo è ridotto del 25% o del 50% se il militare ha superato, rispettivamente, il cinquantesimo o il sessantesimo anno di età al momento dell'insorgenza dell'infermità/lesione (ossia dalla data dell'evento dannoso indicata dalla Commissione Medica).

20. A chi posso presentare ricorso avverso il decreto emesso nei miei confronti?

I ricorsi avverso i decreti della Dir.Amm. possono essere presentati al T.A.R. territorialmente competente (entro 60 giorni dalla data di notifica) o, in alternativa, al Presidente della Repubblica (entro 120 giorni dalla data di notifica).